



VADEMECUM

PER I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Regole basilari

1. Statuto e atto costitutivo adeguati (ogni modifica va registrata)
2. Dichiarazione SIAE
3. Invio Modulo EAS, una volta solamente ed entro il 31 Dicembre
4. Bilancio Preventivo- Bilancio Consuntivo approvati con assemblea ordinaria (tra gennaio e marzo).
5. Assemblee Direttivo portare a verbale tutte le decisioni prese per l'associazione.
6. Convocazione assemblee,vanno espote 20 giorni prima dell'assemblea.
7. Libro Soci (elenco progressivo Nome/Cognome su carta intestata)
8. Modulo richiesta soci: va compilato dal socio e approvato con verbale dal Direttivo
9. Esporre nei propri locali la scritta : ingresso riservato esclusivamente ai soci.
10. In caso di somministrazione a non soci annotare l'importo in appositi libri.
11. Libro Corrispettivi giornaliero (tutte le entrate dell'associazione)
12. Libro Corrispettivi IVA mensile (tutte le entrate commerciali dell'associazione)
13. Ricevute e Fatture: tenere tutte le voci di spesa
14. Mantenere ogni tipo di documentazione per 5 anni
15. Modello 770 per ogni rimborso spesa di istruttore
16. Modello Unico, invio annuale
17. I rimborsi chilometrici non sono mai tassati. (quota suggerita 35 centesimi al km)

SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Per gli enti non commerciali sono previsti i seguenti regimi contabili:
regime forfetario (art. 145 del DPR 917/1986 -TUIR),
regime forfetario 398 (L. n. 398/1991),
regime semplificato (art. 18 DPR 600/1973),
regime ordinario.

Contabilità forfetaria

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 460/97 gli enti non commerciali dal 1° gennaio 1998 sono ammessi alla determinazione del reddito in maniera forfetaria, cioè applicando al totale dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività per scaglioni ed a seconda dell'appartenenza del ricavo ad attività di prestazione di servizi o altro nella seguente misura:

1) attività di prestazioni di servizi:

fino a € 15.493,71 con coefficiente di utile pari al 15%;

oltre € 15.493,71 fino a € 185.924,48 con coefficiente di utile pari al 25%;

2) altre attività

fino a € 25.822,84 con coefficiente di utile pari al 10%;

oltre € 25.822,84 fino a € 516.456,90 con coefficiente di utile pari al 15%.

Regime forfetario 398

Tale normativa prevede 1) possibilità di optare (con lettera raccomandata alla competente Agenzia delle Entrate ed alla SIAE di zona) per la disciplina di cui alla Legge 398/91 che semplifica gli adempimenti, perché esonera dagli obblighi di una contabilità altrimenti complessa (salvo conservazione copie fatture emesse e ricevute). Si utilizza infatti solo il prospetto riepilogativo di cui al DM 11/02/97, con versamento trimestrale IVA ed eventuale imposta sugli spettacoli attraverso il versamento in banca (mod. F24) con le modalità di cui all'articolo 74 comma 6 del DPR 633/72;

2) utilizzo della disciplina forfetaria anche ai fini IRES e IRAP, basandosi su un coefficiente di redditività del 3% calcolato sul totale dei proventi di natura commerciale.

In sostanza l'associazione sportiva, (e/o il circolo, e/o la società sportiva) dovrà versare ai fini IRES il 24,00% del 3% di quanto incassato, ai fini IRAP il 3,9% sempre del 3% ed infine ai fini IVA il 50% dell'IVA dovuta.

L'associazione sportiva, il circolo, la società sportiva di capitali e la cooperativa sono esonerate dal rilascio di scontrino e/o ricevuta fiscale (art. 12, comma 3, del DL. 30/12/1991 N° 417)

Contabilità semplificata

Le associazioni sportive e le società che non optano per la contabilità forfetaria e che esercitano attività che non superano i 309.874 euro di volume d'affari all'anno per prestazione di servizi e 516.457 euro per le altre attività, possono accedere alla cosiddetta contabilità semplificata.

Tale regime contempla pochi e semplici adempimenti.

I soggetti in regime di contabilità semplificata debbono infatti tenere solamente i registri IVA.

Sul registro IVA dei corrispettivi e/o fatture emesse, vanno registrati tutti gli incassi relativi alle attività commerciali: i primi dopo l'ultimo giorno festivo successivo all'incasso e i secondi entro 15 gg. dalla data dell'emissione.

Sul registro IVA acquisti vanno annotate tutte le spese, anche quelle non IVA, cronologicamente ed entro i seguenti termini:

Per quelle IVA entro il mese successivo al ricevimento;

Non IVA entro 60 gg. dall'effettuazione dell'operazione;

Le annotazioni rimanenze e le scritture rettificative debbono essere fatte entro il termine della dichiarazione dei redditi.

A fine anno, oltre alla denuncia IVA, l'associazione sportiva, è tenuta a presentare con la dichiarazione dei redditi, il prospetto dei costi e dei ricavi, senza quindi l'obbligo di predisposizione del bilancio

Se l'associazione sportiva o la società svolge più attività commerciali contemporaneamente deve tenere i libri IVA analitici.

Contabilità ordinaria

Con ricavi commerciali per attività di prestazione di servizi superiori a 309.874 euro (e per le altre attività superiori a 516.457 euro) le associazioni e le società debbono obbligatoriamente adottare la c.d. contabilità ordinaria e conseguentemente tenere tutte le scritture obbligatorie previste dal Codice Civile, cioè il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, il libro giornale, il libro degli inventari, ecc.

Tutte le scritture debbono essere conservate per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione; per eguale periodo debbono essere conservate lettere, copie, fatture, ecc. Debbono infine essere tenute tutte quelle scritture ausiliarie per rilevare il patrimonio, il registro dei beni ammortizzabili, quando ne ricorrano i presupposti, i registri IVA ed infine, se vi sono dipendenti, il libro paga e matricola. Sul libro giornale vanno registrate cronologicamente le operazioni contabili entro 60 giorni.

Il libro giornale non deve più essere preventivamente bollato e vidimato prima dell'uso (art. 8 L. 18 ottobre 2001 n° 383); le sue pagine debbono però essere numerate progressivamente prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (ad esempio per l'anno 2006: 2006/1-2006/2 ecc.)

Le vidimazioni, sempre comunque possibili, sono apposte dall'Ufficio del registro o da un notaio.

Il libro inventari, anch'esso né bollato né obbligatoriamente vidimato, deve contenere l'inventario delle attività e delle passività della società, dell'associazione sportiva e/o del circolo.

Il libro cespiti ammortizzabili deve contenere i dati di tutti i beni strumentali (relativi all'attività commerciale) raggruppati per categorie omogenee (ad esempio, autoveicoli, macchine ufficio, impianti, ecc.).

Di tali beni devono venire indicate le quote di ammortamento annuali.

I libri IVA debbono contenere i dati relativi alle fatture emesse (libro IVA clienti) e quelle ricevute (libro IVA fornitori o acquisti). Alle associazioni che adottano il regime ordinario si applicano le disposizioni contenute nel DPR 633/72;

Regime contabile	condizioni	adempimenti
Ordinario	Obbligatorio per: - ricavi per prestazione di servizi > 309.874,14 € - ricavi per cessione di beni > 516.456,90 €	- Fiscali: determinazione dell'imponibile ai fini IRES e IRAP e dell'IVA nei modi ordinari (deduzione dei costi dai ricavi e detrazione dell'iva assolta sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite) - Contabili: tenuta del libro giornale, inventari, cespiti ammortizzabili, iva vendite e iva acquisti in registri numerati progressivamente; redazione della dichiarazioni iva annuale, versamento dell'iva su base mensile, obbligo di emissione delle fatture, ricevute e scontrini fiscali
Semplificato	Su opzione del circolo se: - ricavi per prestazione di servizi < 309874,14 € - ricavi per cessione di beni < 516.456,90 €	- Fiscali: determinazione dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA nei modi ordinari - Contabili: tenuta dei soli libri IVA acquisti e vendite integrati in modo da tener conto anche degli elementi reddituali, libro dei cespiti ammortizzabili, dichiarazione annuale, versamento dell'iva su base trimestrale, obbligo di emissione delle fatture, ricevute e scontrini fiscali

ADEMPIMENTI TRIBUTARI DI CIRCOLI E ASSOCIAZIONI

Gli adempimenti tributari (liquidazione, versamento e dichiarazioni d'imposta) a cui associazioni e circoli devono ottemperare dipendono dallo svolgimento abituale o occasionale di attività commerciali, dal possesso di beni o di capitali che producono redditi fiscalmente imponibili (terreni, fabbricati, ecc.) dall'utilizzo di dipendenti e/o di collaboratori retribuiti, dallo svolgimento di attività particolari soggette ad imposta e dal regime contabile adottato per le attività commerciali.

1 - Imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRES) Il TUIR dispone che i circoli senza finalità di lucro sono soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche (nella misura in cui posseggono redditi imponibili ai fini del suddetto tributo) e determinano la base imponibile sulla base del seguente prospetto:

Determinazione del reddito imponibile ai fini IRES

REDDITI FONDIARI + REDDITI DI CAPITALE + REDDITI DI IMPRESA + REDDITI DIVERSI = REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES

L'elenco dei redditi che costituiscono l'imponibile ai fini IRES è tassativo. I redditi che non rientrano nelle citate categorie (es. le entrate istituzionali e quelle deoMmercializzate) non sono soggetti all'imposta. Con riferimento ai redditi di impresa (quelli derivanti dallo svolgimento abituale di attività commerciali) si precisa che la determinazione del reddito imponibile d'impresa ai fini IRES varia in ragione del regime contabile adottato.

- In regime di contabilità ordinaria e semplificata il reddito imponibile si determina analiticamente, sottraendo dai ricavi di competenza del periodo i correlativi costi deducibili;
- nel regime di contabilità forfetaria di cui alla legge 398/1991, il reddito imponibile è determinato forfetariamente, e corrisponde al 3% dei ricavi commerciali di competenza dell'esercizio (qualunque sia l'ammontare dei costi inerenti l'attività commerciale

Per associazioni e circoli che adottano la contabilità ordinaria semplificata, la determinazione del reddito imponibile pone il problema di individuare gli eventuali costi promiscui, i costi, ossia, destinati ad alimentare sia l'attività istituzionale che quella commerciale Tali costi non possono essere dedotti per intero ma solo per la parte sostenuta in funzione dell'attività commerciale. Data l'estrema complessità che deriverebbe da simili calcoli il TUIR consente di determinare la quota dei costi promiscui deducibili, in proporzione al rapporto tra le entrate commerciali e il totale di tutte le entrate. In altri termini il circolo deve calcolare il rapporto tra le prime e le seconde; il coefficiente che ne scaturisce può essere moltiplicato per tutti i costi promiscui, ottenendone la quota deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Il conseguimento di redditi imponibili ai fini IRES obbliga alla compilazione e trasmissione della relativa dichiarazione nonché al versamento dell'imposta e degli eventuali acconti. Sul punto si precisa che i circoli che svolgono abitualmente attività di impresa sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi (IRES) anche se non hanno conseguito alcun reddito imponibile. I soggetti che, invece, svolgono attività commerciali in via occasionale vi sono obbligati solo se hanno conseguito, dalla medesima, un reddito imponibile, ossia se la differenza tra le entrate dell'attività commerciale occasionale e i connessi costi è positiva.

Calendario delle dichiarazioni

le ASD con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) esclusivamente in termini telematici, entro e non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (il 31 luglio).

- IRES e IRAP (saldo e primo acconto) si versano entro e non oltre il 16 giugno, ferma restando la possibilità di versarle entro il 16 luglio con l'aumento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- Per quanto riguarda il modello 770 (dichiarazione dei sostituti di imposta) sia semplificato che ordinario il termine di presentazione è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Il 770 va trasmesso in modalità esclusivamente telematica.

Le certificazioni di lavoro dipendente (CUD) ed autonomo rilasciate dai sostituti d'imposta dovranno essere consegnate entro il 28 febbraio dell'anno successivo (era il 15 marzo) a quello in cui i compensi sono stati pagati.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. e) del D.Lgv. 466/1997 i circoli costituiti sotto forma di associazioni non riconosciute soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La soggezione all'imposta, la sua determinazione e i relativi adempimenti dipendono, tuttavia, dal sostenimento, in corso d'esercizio, di costi per personale in regime di lavoro dipendente ed autonomo (ad esclusione, quindi, dei collaboratori volontari), dallo svolgimento di attività commerciali, dal regime contabile adottato per quest'ultime e da altre condizioni specifiche. In sostanza, un circolo che svolga solo attività istituzionale, senza utilizzo di collaboratori in posizione di lavoro dipendente o autonomo, non è soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive né ai relativi adempimenti dichiarativi. La determinazione della base imponibile ai fini IRAP dipende dal tipo di attività svolta dal circolo (se solo istituzionale o mista) e dal tipo di regime contabile (ordinario o forfetario)

adottato dal medesimo.

IVA

Somministrazione 10 %

Restanti attività 22%

Per quanto riguarda gli adempimenti ai fini IVA, relativi alle attività di intrattenimento, si chiarisce che la base imponibile ai fini IVA è la medesima prevista ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (a mano che l'attività di intrattenimento è rivolta ai soli soci, al che l'IVA, ovviamente non è dovuta).

TRIMESTRE	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO
I	Entro il 16 maggio	6031
II	Entro il 16 agosto	6032
III	Entro il 16 novembre	6033
IV	Entro il 16 febbraio	6034

Imposta di bollo:

L'imposta di bollo va applicata a qualsiasi documento che abbia rilevanza giuridica; Dichiarazioni ed attestazioni e ricevute di importo superiore a 77,47 euro circoli, società ed associazioni sportive debbono apporre una marca da bollo da 1,81 euro.

Compensi per esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e per collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale

I circoli costituiti come associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi di rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche scontano il seguente trattamento agevolato ai fini delle imposte sui redditi:

- i primi 7500,00 euro (cumulativi per persona fisica, quindi anche se erogati da altre società sportive) non costituiscono reddito

- sull'imponibile superiore a 7500,00 euro e fino a 28.158 euro si applica una ritenuta secca a titolo di imposta con aliquota del primo scaglione di reddito (23%) e a ritenute a titolo di addizionale IRPEF regionale e locali; - gli ulteriori compensi corrisposti sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto con applicazione dell'aliquota del primo scaglione di reddito (23%).

Possono fruire dei compensi a) atleti dilettanti; b) arbitri e giudici di gara dilettanti; c) istruttori di discipline sportive non professionisti (ovvero non dotati di partita iva); d) istruttori e intrattenitori di discipline ludico-motorie per bambini, portatori di handicap, ecc. e) allenatori non professionisti (nel senso di cui al punto c); f) membri di commissioni giudicatrici e disciplinari; g) segretari e collaboratori addetti esclusivamente all'organizzazione e al supporto dell'attività sportiva (con esclusione tassativa degli addetti a funzioni amministrative e contabili)

L'erogazione dei compensi per esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, impone di acquisire, all'atto del pagamento del compenso, autocertificazione, da parte del beneficiario.

OBBLIGO DI APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI

In base alle disposizioni dettate dall'art. 25 della L. 133/99 le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate alla tenuta di uno o più conti correnti postali o bancari, dal quale devono far transitare tutti i pagamenti e le riscossioni di importo pari e superiore a € 1000,00.

Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno svolto in un esercizio attività commerciale, devono presentare, l'anno successivo, il Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati. Prendiamo in considerazione il Modello Unico Enti non Commerciali ed equiparati di un'associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la L. 398/91, visto che è la situazione più diffusa. I quadri che l'associazione dovrà compilare sono i seguenti:

Frontespizio: contiene tutti i dati relativi all'associazione, al rappresentante legale e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario. Nel caso in cui l'associazione sportiva dilettantistica sia anche una ONLUS, si dovrà barrare l'apposita casella;

Quadro RG: è il quadro dei redditi d'impresa in regime semplificata e regimi forfetari e, pertanto, è quello che compila l'associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la L. 398/91. Il reddito viene determinato forfetariamente indicando i ricavi totali conseguiti dall'associazione nell'esercizio precedente e in apposito rigo il 97% di tali ricavi; per differenza il reddito così ottenuto sarà pari al 3% dei ricavi commerciali; al reddito imponibile vanno sommate eventuali plusvalenze patrimoniali;

Quadro RN: viene effettuato il conteggio dell'IRES. Infatti nell'apposito rigo viene riportato il reddito imponibile a cui si applica la percentuale del 33% ottenendo così l'imposta che l'associazione dovrà pagare;

Quadro RO: vengono riportati i dati anagrafici del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica;

Quadro IQ: anche il reddito di un'associazione sportiva dilettantistica è soggetto all'Irap. Viene compilata la sezione III di questo quadro che è quella relativa ai soggetti in regime forfetario. Fino allo scorso anno all'imponibile Irap bisognava aggiungere i compensi pagati agli sportivi dilettanti nell'esercizio dell'attività commerciale; mentre rimanevano interamente deducibili ai fini Irap i compensi erogati agli sportivi dilettanti nell'esercizio dell'attività istituzionale. Il comma 2 dell'articolo 5 della Finanziaria del 2003 ha apportato delle modifiche: infatti dal 2003 le indennità e i rimborsi corrisposti agli sportivi dilettanti diventano somme sempre deducibili ai fini Irap; pertanto l'irrelevanza ai fini Irap dei compensi pagati agli sportivi dilettanti sarà completa: essi non verranno conteggiati né alla base imponibile relativa all'attività istituzionale (come già succedeva in precedenza) né quella relativa all'attività commerciale.

Modello 770

Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare il Modello 770 per dichiarare i compensi pagati ai lavoratori autonomi, i compensi pagati ai lavoratori dipendenti e anche i rimborsi forfetari di spesa, i compensi, i premi e le indennità di trasferta pagati agli sportivi dilettanti. Il Modello 770 che le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare non si differenzia da quello degli altri contribuenti. In particolare i quadri da compilare sono i seguenti:

Frontespizio: contiene tutti i dati relativi all'associazione, al rappresentante legale e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

Quadro Lavoro Autonomo: vengono indicate le somme pagate ai lavoratori autonomi per i quali l'associazione funge da sostituto d'imposta versando una ritenuta d'acconto; lo stesso quadro viene utilizzato per dichiarare i compensi, le indennità di trasferta e i premi che l'associazione corrisponde agli sportivi dilettanti. E' importante precisare che tali somme vanno dichiarate obbligatoriamente anche se inferiori a € 7.500,00 , cioè anche se l'associazione non paga alcuna ritenuta.

Quadro Lavoro Dipendente: viene utilizzato solo dalle associazioni che si avvalgono di personale dipendente. In tale quadro vengono indicati per ogni dipendente la retribuzione pagata, le detrazioni corrisposte, le ritenute irpef, i dati previdenziali e assistenziali; lo stesso quadro viene utilizzato per i compensi pagati in caso di collaborazioni coordinate e continuative.

Quadro ST: vengono riepilogati tutti i versamenti effettuati dall'associazione per conto di lavoratori autonomi, personale dipendente e sportivi dilettanti

SLOT NEI CIRCOLI

Il circolo in 398/91 emette fattura al noleggiatore con Iva esposta del 22%. Trimestralmente il circolo, per quella fattura, riverserà l'IVA con abbattimento del 50% e a fine anno in fase di dichiarazione del Modello UNICO ENC pagherà le relative imposte dei vari introiti di natura commerciale.

Le associazioni e i circoli possono offrire ai propri soci queste attività (slot). Queste attività sono considerate **commerciali** dallo Stato anche se riservate ai soli soci delle Associazioni e di conseguenza creano reddito.

Il fatto che le associazioni noleggiano queste macchine non le esclude dal pagamento delle tasse per le entrate di natura commerciale. Mentre i noleggiatori dovrebbero emettere fattura alle associazioni per gli incassi di queste SLOT e sono tenuti al pagamento delle tasse inerenti alle macchine di gioco d'azzardo (prelievo erariale unico PREU e tassazione sulle vincite).

Mentre le associazioni dovranno inserire in contabilità le entrate derivanti dalle slot e pagarci poi le tasse. Questa è la PRASSI REGOLARE per la gestione delle newslot (AWP).